

CONVENZIONE

TRA LA C.C.I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO E L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROVIGO PER LA COLLABORAZIONE SUL TEMA DELLA PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Premesso che:

- in data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 12 gennaio 2014, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" che disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici;
- le Camere di Commercio e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono enti pubblici che si occupano di materie comuni nell'ambito della tutela delle imprese e del territorio di competenza;
- il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con successive modifiche ha attribuito nuove funzioni e compiti specifici alle Camere di Commercio, in particolare per la gestione della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, nuova procedura volontaria introdotta dall'art.12 del d.lgs. 14/2019;
- competenti a ricevere le istanze di Composizione negoziata sono le CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa; la Commissione regionale che ha sede nel capoluogo di regione provvede successivamente alla nomina dell'Esperto che accompagnerà l'impresa nell'obiettivo di trovare una soluzione per il superamento della crisi;
- competenti a ricevere la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati, a verificare la completezza della domanda e ad approvare successivamente le esperienze inserite dal professionista nella scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto, sono gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- gli iscritti all'Ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rappresentano quasi l'80% degli Esperti;
- il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza introduce all'art. 3 l'obbligo per l'imprenditore di dotarsi di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative conseguenti per affrontarlo, rendendo necessaria l'adozione di un sistema di costante monitoraggio del proprio assetto organizzativo, amministrativo e contabile che richiede, pertanto, la collaborazione di tutti i professionisti che operano a fianco degli imprenditori;
- il Consiglio Nazionale, gli Ordini territoriali, le SAF (Scuole di Alta Formazione) e i Soggetti autorizzati possono realizzare le attività formative valevoli per la specifica formazione degli esperti indipendenti, prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, del 21 marzo 2023;

- Unioncamere nazionale collabora con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed il Ministero della Giustizia su alcune questioni afferenti l'applicazione del Codice della crisi d'impresa ed il conseguente coordinamento delle CCIAA nella gestione delle procedure di Composizione negoziata.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 OGGETTO E FINALITA'

Obiettivo della Convenzione è sancire la collaborazione relativamente all'attuazione delle norme in materia di crisi d'impresa, mediante l'utilizzo di specifici tavoli settoriali di lavoro, per affrontare i diversi aspetti legati alla prevenzione e gestione della crisi d'impresa nonché alla risoluzione delle problematiche che emergeranno nel corso delle attività, inclusa la cultura finanziaria.

Nello stesso tempo, proseguendo una già consolidata collaborazione, si conviene di organizzare dei percorsi di informazione e formazione per i professionisti, gli imprenditori, le associazioni e gli studenti universitari delle materie economico finanziarie, anche in collaborazione con gli Atenei di riferimento nel territorio e avvalendosi delle società strumentali del sistema camerale, al fine di continuare a diffondere la cultura della prevenzione e gestione della crisi d'impresa, caratterizzata dal considerare l'insolvenza anche nella forma transitoria e reversibile di temporanea difficoltà di adempiere le obbligazioni.

ARTICOLO 3 DURATA

La Convenzione prende avvio dalla sottoscrizione della stessa, ha durata biennale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti prima della scadenza, con un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi, comunicato tramite PEC, fatta salva la conclusione delle iniziative avviate.

ARTICOLO 4 RISORSE

Le Parti s'impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse umane e logistiche al fine di contribuire fattivamente al conseguimento degli obiettivi di cui all' art. 2.

ARTICOLO 5 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla legge.

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

ARTICOLO 6 VARIE

Il presente atto è un accordo di collaborazione tra enti finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

Qualsiasi modificazione o integrazione del presente Accordo, concordata tra le parti successivamente alla stipula dello stesso, sarà oggetto di un apposito atto scritto aggiuntivo e non preclude alle Parti la sottoscrizione di analoghi accordi con altri Enti Pubblici o privati o Albi professionali, salvo la preventiva comunicazione alle Parti non coinvolte.

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986.

Tutte le spese inerenti il presente contratto, quali registrazione in caso d'uso, copia, bolli ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico delle parti in uguale misura. L'imposta di bollo di € 32,00 è assolta in modo virtuale ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 34418 del 8/07/2015 rilasciata alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

ARTICOLO 7 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente Convenzione, le parti rinviando alle vigenti disposizioni legislative.

La presente Convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra costitutesi, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
VENEZIA ROVIGO
Il Presidente
Massimo Zanon

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROVIGO
Il Presidente
Riccardo Borgato